

**Richiesta esclusione graduatoria interna d'istituto per L. 104/92**

Io sottoscritto/a ..... nato/a a..... prov. di.....  
il..... residente in..... codice fiscale  
....., inserito nella graduatoria di istituto in qualità di: .....

**DICHIARO**

sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 - modificato e integrato dall'art. 15 della Legge 16.01.2003 n. 3 - , ai fini dell'attribuzione dei punteggi e per beneficiare delle specifiche disposizioni di Legge, contenute nell'O. M. sulla mobilità del personale docente ed educativo a tempo indeterminato della scuola, e nel C.C.N.I. sulla mobilità:

di essere beneficiario/a delle precedenzae previste **al punto \_\_\_\_\_ dell'art. 13.1 del CCNI/2019 , ovvero:**

<input type="checkbox"/>	<b>I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE</b>	<input type="checkbox"/>	1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28/03/1991 n. 120);
		<input type="checkbox"/>	2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
<input type="checkbox"/>	<b>III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE</b>	<input type="checkbox"/>	1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
		<input type="checkbox"/>	2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
		<input type="checkbox"/>	3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
<input type="checkbox"/>	<b>IV)</b> <input type="checkbox"/> ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; <input type="checkbox"/> ASSISTENZA <b>DA PARTE</b> DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; <input type="checkbox"/> ASSISTENZA <b>DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE</b>		

**CHIEDO**

pertanto l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATI:

- documentazione e certificazione.
- le documentazioni e le certificazioni sono agli atti della scuola e vigenti alla data attuale.

Nicosia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IN FEDE

\_\_\_\_\_

## **Art. 9 CCNI/2014 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI**

In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

a) Certificazioni mediche.

Lo stato di **disabilità** deve essere documentato con **certificazione o copia autenticata** rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

**Il personale che ha prodotto agli atti fotocopia non autenticata, è invitato a presentare in segreteria il certificato originale, onde provvedere all'autentica della copia presso gli Uffici stessi di questa Amministrazione.**

Qualora le commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di **disabilità**, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

**Il personale non ancora in possesso del verbale definitivo ha tempo fino al 30 marzo p.v. per la consegna della certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato.**

La situazione di **disabilità** in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'art. 6, comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della **disabilità** sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità **della** **disabilità**;

- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della **disabilità** e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;

- per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici,

redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

b) Documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza **con carattere di unicità**.

Il coniuge, il genitore, il figlio **referente unico che presta** assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.

- l'attività di assistenza con carattere **di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall'art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010)** a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

L'onere di tale certificazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore.

L'assistenza **con carattere di unicità** esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

- il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale.